

Comune di
GALZIGNANO TERME
Provincia di Padova



**REGOLAMENTO EDILIZIO
VARIANTE 2021**

adeguamento al RET ai sensi della DGRV 1896/2017
e della DGR 669/2018



Sindaco:
Riccardo Masin

Responsabile area
tecnica:
Maurizio Franceschetti

urbanista:
Costantini Mauro

approvato con D.C.C. n°

elaborazione:
gennaio 2021

INDICE:

PARTE PRIMA: “PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA”	6
ART. 1: FINALITÀ E OGGETTO	6
ART. 2: DEFINIZIONI UNIFORMI.....	6
ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI.....	6
PARTE SECONDA: “DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA”	9
ART. 3: DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE.....	9
ART. 4: AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE	10
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	11
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	11
ART. 5: SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE).....	11
ART. 6: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)	11
ART. 7: COORDINAMENTO SUAP/SUE.....	11
ART. 8: PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI.....	11
ART. 9: CONTROLLI A CAMPIONE	13
ART. 10: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)	13
ART. 11: COMMISSIONE EDILIZIA (CE).....	13
CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	14
ART. 12: ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA.....	14
ART. 13: RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI.....	14
ART. 14: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)	14
ART. 15: PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI.....	14
ART. 16: SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ.....	15
ART. 17: CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI.....	16
ART. 18: PARERI PREVENTIVI	16
ART. 19: ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA	16
ART. 20: MODALITÀ E STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO	17
ART. 21: COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE.....	17
ART. 22: CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA.....	17
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI.....	18
CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI.....	18

ART. 23: COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	18
ART. 24: ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI	18
ART. 25: COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI	18
ART. 26: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	18
ART. 27: COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA	19
CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	20
ART. 28: PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	20
ART. 29: PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO	20
ART. 30: CONDUZIONE DEL CANTIERE	20
ART. 31: CARTELLI DI CANTIERE.....	21
ART. 32: CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI	22
ART. 33: TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI.....	22
ART. 34: SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA	23
ART. 35: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI	23
ART. 36: RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI	23
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.....	24
CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO.....	24
ART. 37: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI.....	24
Art. 37.1: caratteristiche dei locali	24
Art. 37.2: Altezze minime	25
Art. 37.3: Superfici minime.....	25
Art. 37.4: Dotazione degli alloggi.....	26
Art. 37.5: ventilazione ed areazione.....	27
Art. 37.6: Scale, ascensori, ringhiere e parapetti	27
Art. 37.7: Piani seminterrati e sotterranei.....	28
Art. 37.8: Recupero dei sottotetti ai fini abitativi.....	28
ART. 38: REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO.....	29
Art. 38.1: Efficienza energetica della struttura edilizia	29
Art. 38.2: Indicazioni progettuali per l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici	29

Art. 38.3: Impianti di riscaldamento.....	29
Art. 38.4: Fonti energetiche rinnovabili.....	30
Art. 38.5: Pannelli fotovoltaici/solari.....	30
Art. 38.6: Serre solari bioclimatiche	30
Art. 38.7: Contenimento dei consumi idrici	30
Art. 38.8: Sistemi di illuminazione artificiale.....	31
Art. 38.9: Requisiti acustici passivi	32
Art. 38.10: Manufatti contenenti amianto	32
Art. 38.11: Relazione tecnica.....	32
ART. 39: REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE	32
ART. 40: INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL’INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI	33
ART. 41: PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON.....	33
ART. 42: SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE	34
ART. 43: DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. “LINEE VITA”)	34
ART. 44: PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L’ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D’AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA.....	34
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	35
ART. 45: STRADE.....	35
ART. 46: PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO.....	35
ART. 47: PISTE CICLABILI.....	36
ART. 48: AREE PER PARCHEGGIO.....	36
ART. 49: PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE	37
ART. 50: PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI	37
ART. 51: PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE.....	37
ART. 52: CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO	38
ART. 53: SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI	38
ART. 54: RECINZIONI.....	39
ART. 55: NUMERI CIVICI.....	40
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE.....	41
ART. 56: AREE VERDI.....	41

ART. 57: ORTI URBANI	41
ART. 58: PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE	41
ART. 59: TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO	41
CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE.....	43
ART. 60: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	43
ART. 61: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE.....	43
ART. 62: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	43
ART. 63: DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	43
ART. 64: DISTRIBUZIONE DEL GAS	43
ART. 65: RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI	43
ART. 66: PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO	43
ART. 67: TELECOMUNICAZIONI	43
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	44
ART. 68: PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI	44
ART. 69: FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO	45
ART. 70: ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI	45
ART. 71: ALLINEAMENTI	45
ART. 72: PIANO DEL COLORE	45
ART. 73: COPERTURE DEGLI EDIFICI	45
ART. 74: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	46
ART. 75: GRIGLIE ED INTERCAPEDINI.....	46
ART. 76: ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI	46
ART. 77: SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI	47
ART. 78: INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE	47
ART. 79: CARTELLONI PUBBLICITARI.....	47
ART. 80: MURI DI CINTA	47
ART. 81: BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI	48
ART.82: CIMITERI MONUMENTALI E STORICI.....	48
ART. 83: PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI	48
CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI	49
ART. 84: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	49
ART. 85: SERRE BIOCLIMATICHE	49

ART. 86: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI	49
ART. 87: COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI	49
ART. 88: STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI	49
ART. 89: CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE.....	49
ART. 90: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA	50
ART. 91: PISCINE PERTINENZIALI	59
ART. 92: ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI	59
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO.....	60
ART. 93: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO	60
ART. 94: PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO	60
ART. 95: VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI	60
ART. 96: VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI	60
ART. 97: SOSPENSIONE DEI LAVORI.....	60
ART. 98: SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI	60
TITOLO V - NORME TRANSITORIE.....	62
ART. 99: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	62
ART. 100: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	62
ART. 101: ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME	62

PARTE PRIMA: “PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA”

ART. 1: FINALITÀ E OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l’attività edilizia ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente ai disposti dell’art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell’Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017

ART. 2: DEFINIZIONI UNIFORMI

1. In allegato al presente Regolamento è riportata la “*ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia*” di cui all’allegato B della DGR n. 669 del 15.5.2018.
2. Di seguito si riportano le definizioni uniformi di cui all’articolo precedente con relative note esplicative. Le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali esplicheranno la loro efficacia giuridica successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto disposto dall’art. 48ter della LR 11/2004.

ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI


VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE
1 - Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 - Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.
5 - Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
6 - Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
7 - Sedime		Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.
8 - Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
9 - Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10 - Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
11 - Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
12 - Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.

13 - Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
14 - Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
15 - Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: <ul style="list-style-type: none"> • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
16 - Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$).
17 - Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
19 - Volume totale o volumetria complessiva		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25 - Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

		<ul style="list-style-type: none"> • all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; • all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
28 - Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

ART. 3: DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

1. **Aggetti e sporti:** Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperto sui tre lati.
2. **Area pertinenziale:** Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente / di progetto.
3. **Lotto:** Porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedito, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.
4. **Piano di campagna e quota zero:** il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico. Quota zero: corrisponde alla quota del marciapiede esistente o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico. Quando detta viabilità si trovi ad una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell'intervento.
5. **Altezza del fabbricato** convenzionale per l'applicazione degli indici e dei parametri del P.I È la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile dell'edificio e la quota zero, come definita al precedente punto 5, e al netto di quanto stabilito al successivo punto 13. Nel caso di solaio inclinato si considera la quota media dell'intradosso dello stesso e nel caso di solaio con travature a vista la quota dell'intradosso va misurata sottotavola. In ogni caso l'altezza del fabbricato deve essere valutata per ogni fronte dell'edificio assumendo, in caso di terreno inclinato, la quota media del profilo del terreno indisturbato (prima dell'intervento). Nella valutazione dell'altezza del fabbricato non sono considerati gli elementi caratteristici di cui al successivo punto 14. Metodi di misurazione:
 - su terreno orizzontale: la quota di riferimento è quella naturale del terreno;
 - su terreno inclinato la quota di riferimento è la media delle quote naturali del terreno interessato dall'edificio.
 - su terreno inclinato, qualora le opere di sbancamento autorizzate configurino un nuovo profilo del terreno: si assume la quota del terreno ad opere compiute, piano od inclinato come ai punti precedenti. S'intende nuovo profilo del terreno il caso in cui le opere di sbancamento interessino un'area pari al sedime dell'edificio o parte di esso, compresa la superficie ad esso adiacente, su tutti i lati oggetto di sbancamento, per un'estensione dalla sagoma non inferiore a ml 1,50



6. **Parete finestrata:** Parete anche solo parzialmente munita di aperture qualificabili come "vedute" e "luci", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili esclusivamente come «lucifere». Sono ad esse assimilabili tutte le pareti munite di aperture verso l'esterno, quali porte, basculanti e similari.
7. **Dehors:** è costituito da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
8. **Superfici in esercizio commerciale:** Esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni:
 - a) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi;

- b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio, compresi tutti gli spazi accessori dell'attività;
9. **Superficie semipermeabile:** Porzione di superficie territoriale o fondiaria presentante pavimentazioni o altri manufatti permanenti che siano in grado di assorbire parzialmente le acque meteoriche, ovvero, a titolo esemplificativo, quella finita con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di adeguate dimensioni ed inoltre quella che, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell'acqua.
10. **Volume Tecnico sopraelevazioni:** In accordo con la "definizione uniforme" n°31 -costituisce "volume tecnico" - anche la sopraelevazione fino a 50 cm dal Piano Campagna (ovvero dalla Quota zero di riferimento) del piano terra (nel caso in cui non sussistano sottostanti piani interrati). La sopraelevazione dovrà essere costituita da opere di isolamento (massetti in cls, guaine, sopraelevazioni aerate, passaggio di canalizzazioni sottostanti ecc.). Sopraelevazioni eccedenti i cm 50 dal piano campagna devono considerarsi comprese nel volume urbanistico di cui al successivo punto 13.
11. **Opere di urbanizzazione secondaria** Sono quelle di cui all'art. 16 comma 8 del D.P.R. 380/2001; Dove non si ravvisi una adeguata funzionalità dello standard secondario, sia per dimensioni sia per conformazione in relazione all'ambito di intervento, ne potrà essere accordata la monetizzazione considerando come riferimento il valore di mercato di aree analoghe.
12. **Parcheggio effettivo e superficie a parcheggio. Parcheggio pubblico o di uso pubblico** Si intende la superficie a parcheggio rispettivamente di proprietà pubblica o privata, il cui accesso sia libero o regolamentato tramite apposita convenzione del Comune.
13. **Volume urbanistico** convenzionale per l'applicazione degli indici e dei parametri del P.I. E' il volume del solido emergente dal terreno; viene ricavato moltiplicando la superficie coperta (detratta degli elementi caratteristici di cui al punto successivo) per l'altezza misurata tra la quota media del terreno (prima dell'intervento) e la quota dell'intradosso dell'ultimo solaio come indicato al precedente punto 6, detratti gli abbattimenti conseguenti all'applicazione degli elementi caratteristici di cui al punto successivo.
14. **Elementi caratteristici.** Non contribuiranno alla formazione delle volumetrie e delle superfici gli elementi caratteristici, o caratterizzanti, prescritti o indicati alla progettazione architettonica dalle norme di P.R.G. o da quelle successive di strumento attuativo. In particolare non saranno valutati ai fini dell'applicazione degli indici volumetrici o di superficie i portici di uso pubblico di qualunque altezza o profondità, le torri di scale e ascensori emergenti rispetto alla quota dell'ultimo solaio, i volumi tecnici e di servizio che non abbiano caratteristiche di abitabilità o agibilità, i vespai, i sottotetti non praticabili, i locali non abitabili collocati al disopra della linea di gronda, i portici aperti almeno su due lati senza sovrastanti corpi chiusi, gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi (tettoie, pensiline, balconi, sporti, cornicioni, ecc.) fino ad una sporgenza massima di ml. 1,50, gli abbaini, i terrazzamenti emergenti, le serre ed i giardini d'inverno, gli stenditoi e le coperture di terrazze, i percorsi pedonali coperti, le costruzioni stagionali e/o a carattere provvisorio, i pergolati, le pompeiane ed i gazebo (scoperti o se dotati di copertura amovibile realizzata in arelle, teli ombreggianti o tende). Tali elementi dovranno ugualmente essere valutati, considerati e risolti come costitutivi a livello di progettazione architettonica e quindi integrati all'edificio o agli edifici principali. Le quantità misurate vuoto per pieno, derivanti dall'applicazione del presente articolo, non dovranno, in ogni caso, superare complessivamente il 25% dei volumi conteggiabili.

ART. 4: AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE

Nelle zone di urbanizzazione di tipo A, B e C1, sono consentite distanze inferiori rispetto a quelle stabilite dall'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968 qualora le minori distanze derivino dalla presenza di fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 1444 del 1968. Anche in caso nel caso di interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione degli edifici, le minori distanze ammesse non possono in nessun caso risultare inferiori rispetto a quelle stabilite dal Codice Civile, salvo accordo tra confinanti.

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

ART. 5: SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)

1. Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono presentate in modalità telematica.

ART. 6: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), costituisce unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativi edilizi, in applicazione del DPR 160/2010.

ART. 7: COORDINAMENTO SUAP/SUE

1. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse allo SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010.
2. Salva diversa disposizione organizzativa e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

ART. 8: PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI

1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) nonché i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica tramite portale impresainungiorno.gov.it, secondo quanto disciplinato nel Decreto, dal presente regolamento e dal CAD.
2. Restano escluse dall'obbligo di presentazione digitale:
 - le istanze e comunicazioni che non rientrano strettamente nella materia edilizia quali, a titolo esemplificativo, istanze di accesso agli atti, esposti, richieste di CDU, istanze di rimborso;
 - le integrazioni di documenti a pratiche già presentate in formato cartaceo ed il cui procedimento è ancora in corso;
3. La presentazione con modalità diversa dal portale impresainungiorno.gov determina l'irricevibilità e la conseguente archiviazione della richiesta senza l'attivazione di alcun procedimento amministrativo.
4. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della comunicazione di protocollazione della pratica al referente interno del SUAP il quale provvede tramite il portale all'inoltro della pratica alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento.

5. Il responsabile del procedimento, ai fini della corretta istruttoria, ha facoltà di richiedere una copia cartacea “di cortesia” di elaborati grafici di progetto in caso di progetti particolarmente complessi, o comunque di difficile lettura con i mezzi informatici;
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio al DPR 160/2010, alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al DPR 380/2001.

IRRICEVIBILITA'

Saranno considerate irricevibili, e pertanto non sarà avviato alcun procedimento nei seguenti casi

7. qualora l'istanza non sia presentata del tutto o in parte tramite portale in conformità alla normativa vigente e al presente regolamento
8. l'istanza, ancorché regolarmente presentata tramite il portale impresainungiorno.gov.it, presenti una delle seguenti anomalie:
 - a) firma digitale assente, scaduta o non corretta,
 - b) assenza o incompletezza, nel caso di firma digitale di delegati, della “Procura Speciale” per l'invio e la firma di pratiche on-line che deve essere compilata, datata e firmata in modo olografo dai soggetti titolari, scansionata e firmata digitalmente dal procuratore
 - c) mancanza del domicilio elettronico PEC presso cui inviare le comunicazioni;
 - d) mancanza della scansione del documento di identità del dichiarante obbligatoria per la validità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 38 del dpr 445/00;
 - e) presentazione di file con formati non previsti dal portale o dal CAD (Codice dell'amministrazione Digitale), di file compressi, di file protetti o di riferimenti a link per servizi di file hosting (dropbox, wetransfer o simili);
 - f) elaborati grafici inseriti in un unico file. Le tavole grafiche dovranno essere sempre inserite in un file autonomo e diverso dal resto della documentazione;
 - g) documenti scansionati non per intero ma per singolo foglio; ad un documento nella sua interezza deve corrispondere un solo file;
 - h) qualora le procedure presentante non siano chiaramente ed univocamente identificabili;
 - i) negli altri casi previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

In caso di irricevibilità si procede all'archiviazione della pratica e potrà essere data comunicazione al richiedente.

PROTOCOLLAZIONE

9. Verrà attribuito un numero di protocollo comunale alla sola notifica di ricevimento da parte del SUAP delle pratiche in arrivo. Per tutte le comunicazioni da o per l'impresa inerenti una pratica presentata sul portale "impresa in un giorno" è considerato valido il protocollo attribuito dalla Camera di Commercio.

ART. 9: CONTROLLI A CAMPIONE

1. Oltre alla attività istruttoria, dovrà essere effettuato un sopralluogo presso gli immobili oggetto di domanda o autodichiarazione per un numero adeguato di domande o autodichiarazioni, non inferiore a 20, pervenute in ordine di presentazione al protocollo comunale,

ART. 10: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)

1. La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) qualora prevista è istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi della DGRV n. 2037/2015 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004.

ART. 11: COMMISSIONE EDILIZIA (CE)

1. La Commissione Edilizia (CE), qualora prevista, è istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4 del DPR 380/2001.

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

ART. 12: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA

1. L'annullamento d'ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dalla normativa vigente.

ART. 13: RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI

1. È possibile per l'istante proporre all'Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l'atto una motivata richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o ritiro dell'atto stesso.
2. I titoli abilitativi edilizi decaduti per decorrenza dei termini o le istanze archiviate per un qualunque motivo possono essere riattivate con la presentazione di nuova domanda di riattivazione/riesame, confermando gli elaborati tecnici agli atti degli uffici, fatta salva la necessità di integrare o modificare quanto già presentato a seguito di eventuali intervenute modifiche normative.

ART. 14: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta la destinazione urbanistica di un'area, identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata.
2. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il certificato di destinazione urbanistica è richiesto con appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, in bollo, nei quali il richiedente dovrà dichiarare:
 - tutti gli elementi utili per identificare l'immobile oggetto dell'istanza compreso planimetria catastale;
 - il titolo;
 - i vincoli e eventuali servitù;
 - il recapito.

ART. 15: PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori (permessi di costruire e SCIA) possono essere prorogati nei casi previsti dall'art. 15 del D.P.R. 380/01.
2. Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d'inizio e/o fine lavori dell'istanza edilizia e ne intervenga la decadenza, è possibile presentare domanda di Rinnovo del Permesso di Costruire riproponendo il progetto per il medesimo intervento, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute normative del settore.

3. Ai fini del rinnovo del permesso di costruire, inoltrato dal committente a mezzo di tecnico abilitato, non è necessario depositare nuovamente la documentazione già prodotta con la precedente domanda se l'intervento non ha variazioni che necessitino di nuova istruttoria, e che, nel rispetto degli incarichi professionali, la predetta documentazione risulti invariata o previo nulla-osta del professionista anche successivamente incaricato.

ART. 16: SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

1. Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del DPR 380/2001, un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sia prodotta una nuova Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi della normativa vigente.
2. L'inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell'art. 48 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
3. Le condizioni di non agibilità di un fabbricato sono dichiarate dal Responsabile dello Sportello unico per l'edilizia che, acquisito ove necessario, il parere del settore Igiene pubblica dell'ULSS e a seguito di verifica tecnica da parte della struttura comunale competente riscontra una o più condizioni di seguito elencate.
4. Per le abitazioni esistenti deve ricorrere almeno una (o più di una) delle seguenti situazioni:
 - rispetto alle condizioni igieniche e sanitarie:
 - la mancanza di acqua corrente potabile;
 - la mancanza di servizi igienici interni all'abitazione;
 - la mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
 - la mancanza di rispetto delle destinazioni d'uso.
 - rispetto all'utilizzo dei locali:
 - non ci sia un ricambio d'aria sufficiente;
 - ci siano altezze medie dei locali inferiori a quelle indicate nel presente R.E.;
 - si riscontri una superficie inferiore a quelle richieste dal D.M. 5 luglio 1975;
 - rispetto alla destinazione d'uso dei locali:
 - siano utilizzati impropriamente sottotetti, seminterrati, rustici, box, ecc.;
 - rispetto a situazioni di pericolo:
 - quando l'edificio sia interessato alla presenza di gas, materiali ecc. pericolosi, nocivi e/o inquinanti.
5. Per le strutture produttive: la dichiarazione di non agibilità originaria o successiva può essere dichiarata quando non siano rispettate le specifiche norme di sicurezza richieste dalle attività particolari che vengono svolte nell'immobile e siano verificate situazioni analoghe a quelle descritte al punto 2.
6. La dichiarazione di non agibilità comporta l'obbligo per il proprietario del fabbricato di attuare lo sgombero dell'immobile dalle persone e/o animali, impedire l'accesso, imporre a chi ha ingenerato il pericolo di porre rimedio e di compensare il danno eventuale di persone terze.

7. I requisiti igienico-sanitari vanno accertati, in relazione alla normativa vigente, alla data in cui era stata rilasciato il titolo abilitativo o nella quale erano stati ultimati i lavori nel caso di mancanza del titolo.
8. Il certificato può essere rilasciato anche per una sola parte dell'edificio a condizione che tale parte abbia una propria autonomia funzionale.

ART. 17: CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

1. Il contributo di cui gli articoli 16, 17 e 19 del TUE 380/2001 e ss.mm.ii. è regolato dalla normativa vigente in materia.

ART. 18: PARERI PREVENTIVI

1. E' facoltà dei soggetti interessati chiedere allo Sportello Unico un parere preventivo in merito alla fattibilità degli interventi edilizi oggetto di successivo titolo abilitante, con particolare riguardo agli interventi non asseverabili.
2. La richiesta di parere preventivo è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3. Entro 60 giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico dell'Edilizia si esprime con un parere di massima, in alcun modo vincolante per pareri o atti successivi e si esprime unicamente sulla base della documentazione presentata.

ART. 19: ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA

1. Il proprietario di immobili o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare pericolo per persone e/o cose.
2. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell'immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, di propria iniziativa o in ottemperanza delle indicazioni dell'Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisorie di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo.
3. L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l'aveente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio.
4. Il proprietario o l'aveente disponibilità deve dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello Unico ed entro trenta giorni dall'inizio degli stessi deve presentare domanda per il rilascio il necessario titolo abilitativo.

ART. 20: MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

1. Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

ART. 21: COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE

1. Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuovere l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per interventi edilizi comportanti un forte impatto con riguardo alla struttura urbana e alla qualità della vita della città.

ART. 22: CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA

1. Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 23: COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La comunicazione di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, è disciplinata ai sensi del DPR 380/2001.

ART. 24: ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA, deve comunicare/trasmettere al Comune la documentazione ai sensi del DPR 380/2001 e dalla relativa normativa di settore

ART. 25: COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI

1. La comunicazione di fine lavori è disciplinata ai sensi del DPR 380/2001 e dalla relativa normativa di settore.

ART. 26: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
3. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità. Il Funzionario Responsabile del servizio ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
4. L'eventuale canone di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento Comunale.
5. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Responsabile dell'Ufficio subordina il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una cauzione, commisurata al costo del ripristino stesso, che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 27: COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA

1. La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.

CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 28: PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.
2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente articolo 23 sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa.

ART. 29: PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

1. L'intestatario del titolo, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell'edificazione.
2. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l'intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redige, in contraddittorio con le parti private, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio.

ART. 30: CONDUZIONE DEL CANTIERE

1. In tutti i cantieri l'assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie.
2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all'opera, va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall'Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza.

3. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebrastrada e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole.
4. Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Il punto più basso delle opere provvisorie soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente competente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.
6. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti:
 - il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati;
 - Denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
 - Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
 - Il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all'applicazione della legislazione vigente;
 - La documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
 - Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo.
6. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo, di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate.

ART. 31: CARTELLI DI CANTIERE

1. I cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni idonee, affisso in modo tale da consentirne chiaramente la lettura.
2. Il cartello deve essere posto in posizione visibile e contenere le indicazioni relative a:
 - Tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
 - Estremi del titolo abilitativo
 - Nominativo del committente;

- Nominativo del progettista;
 - Nominativo del Direttore dei Lavori;
 - Nominativo dell'esecutore dei lavori;
 - Nominativo del responsabile di cantiere;
 - Nominativo del responsabile della sicurezza;
 - Recapito telefonico per emergenze;
 - Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione;
 - Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione;
- e quant'altro previsto dalle norme vigenti.

3. Il cartello e le scritte in esso contenute sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali.

ART. 32: CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

1. Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni; detti criteri devono essere previsti già in sede progettuale nel rispetto della vigente normativa.
2. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere monitorata e verificata in relazione alle caratteristiche dello scavo e del terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese del dell'intestatario del titolo abilitativo.
3. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione all'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 27
4. Tutti gli scavi devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto vigente normativa di settore.
5. Le demolizioni di regola sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo.
6. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del titolo di conservare la relativa documentazione.
7. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti.

ART. 33: TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI

1. Si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente in merito.

ART. 34: SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. Riguardo alla sicurezza e controllo dei lavori, compresa la prevenzione dei rischi nella fase di realizzazione dei lavori si rinvia alle norme vigenti in materia.

ART. 35: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI

- 1) Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
2. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.
3. Gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa.

ART. 36: RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

1. L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l'impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.
2. Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con questi, dell'intestatario del titolo abilitativo.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

ART. 37: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 (Allegato I), le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

Art. 37.1: caratteristiche dei locali

1. I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. 5/7/1975 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.
3. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico - sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.
4. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
 - a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto - sale soggiorno - cucine - sale da pranzo – studi o altre camere destinate alla permanenza continuativa delle persone:
 - b) spazi accessori (locali integrativi): verande - tavernette - bagni - lavanderia - spogliatoi - guardaroba - corridoi - etc.;
 - c) spazi di servizio (locali di servizio): depositi - ripostigli - centrali termiche - magazzini - garage - etc.;
5. I requisiti di cui al presente capo, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali, e laboratori a conduzione per i soli titolari, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.
6. Nessun locale di abitazione, così come definito al precedente comma, può essere posto, in tutto o in parte, al di sotto del piano medio di campagna.

Art. 37.2: Altezze minime

1. Nei locali di abitazione devono essere garantite le seguenti misure:
 - l'altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente articolo alla lettera a), è fissata in un minimo di ml. 2,70; per gli spazi accessori di cui al precedente articolo alla lettera b), l'altezza è riducibile a ml. 2,40, e ulteriormente riducibile a ml. 2,20 per gli spazi di servizio di cui al precedente articolo 37.1 alla lettera c);
 - in caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a ml. 1,80, per gli spazi di abitazione;
 - per i locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.
2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali, i locali destinati ad attività ad usi collettivi - commerciali, avranno un'altezza utile minima di ml. 3,00 (negozi, ristoranti, banche, etc.).
3. Nelle zone "A" di centro storico, tali altezze minime, per i locali di cui al precedente comma, potranno essere di ml. 2,70, salvo deroga del parere favorevole dell'ASL
4. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico o architettonico, e in centro storico, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti sentito il parere dell'ASL secondo i criteri previsti dal D.M. Sanità 09/06/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37.3: Superfici minime

1. I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. 05/07/1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure:
 - a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00, il lato minimo di almeno ml. 2,00 e cubatura non inferiore a mc. 24; per i locali alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% della superficie e abbiano una altezza media minima di ml. 2,20;
 - b) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per i primi 2 abitanti, e mq. 10,00 per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari (esclusi affittacamere e affittappartamenti), le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq: 8,00 se per una persona e mq. 14,00 se per due persone;
 - c) nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico o architettonico, sono consentiti parametri inferiori, sentito il parere dell'ULSS (o previa certificazione rispetto requisiti igienico sanitari del progettista), con i criteri previsti dal D.M. Sanità 09/06/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37.4: Dotazione degli alloggi

- 1) Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:
 - a) stanza di soggiorno di mq. 14;
 - b) posti di cottura di almeno mq. 4,00 comunicanti con il soggiorno o cucina di mq. 9,00 - il posto cottura e la cucina possono costituire con il soggiorno un unico vano;
 - c) camere da letto di almeno mq. 9,00 se per una persona e mq. 14,00 se per due persone;
 - d) un locale servizio igienico di almeno mq. 4,00 dotato di un vaso, in bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno;
 - e) un locale ad uso ripostiglio;
- 2) E' consentito l'alloggio monolocale con superficie utile minima, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a mq. 40,00 se per una persona e non inferiore a mq. 50,00 se per due persone; in essi dovranno essere previsti un servizio, con superficie di almeno mq. 4,00 opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno e un angolo cottura di almeno mq. 4,00.
- 3) Sono fatti salvi i parametri di cui alle lettere a) e b) del 1° comma della L.R. 12/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori da allontanare mediante canna di esalazione (dotata di scarico a condensa) con espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione.
- 5) La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m. 0,90 del pavimento.
- 6) Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico - architettonico, sono consentite misure inferiori sentito il parere dell'ASL e con i criteri previsti dal D.M. Sanità 09/06/1999. Di norma per interventi di restauro su edifici del centro storico o con grado di protezione il parametro può essere ridotto ad 1/10 della superficie di pavimento.
- 7) Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.
- 8) Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione devono essere serviti di adeguato impianto d'illuminazione notturna anche temporizzato.
- 9) I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

Art. 37.5: ventilazione ed areazione

1. Valgono le norme generali in merito

Art. 37.6: Scale, ascensori, ringhiere e parapetti

1. Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe e pianerottoli di larghezza non inferiore a m. 1.20 in caso di nuove costruzioni ristrutturazioni (legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche), m.1.00 nel caso di edifici esistenti, ed essere areate ed illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, o a soffitto di superficie non inferiore a 1/10 della superficie del vano scale. In caso di recupero di edifici è possibile l'illuminazione artificiale.
2. Sono scale principali le scale ad uso condominiale che servono più di un alloggio. Per le scale interne all'alloggio, o di servizio è ammessa la larghezza minima prevista dalla L.13/89.
3. Per gli edifici ad uso collettivo e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.
4. Per le scale che servono fabbricati di non più di quattro piani abitabili, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernaio apribile, di superficie non inferiore a 1/3 di quella del vano scala.
5. In tutti i fabbricati con tre o più piani abitabili, oltre il piano terreno deve essere previsto l'impianto di ascensore.
6. L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia, ed in ogni caso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso alle carrozzine e disabili. (L.R. 13/89).
7. Le ringhiere e i parapetti dovranno avere altezza minima di m. 1.00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm.12 di diametro. Le scale dovranno essere dotate di corrimano ad un'altezza non inferiore a m 0,90.
8. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di m 1,20 e riducibili a m 1,00 nel caso di restauri o ristrutturazioni ove vi sia servizio di ascensore.
9. E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestre all'esterno a condizione che:
 - risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
 - le scale e i disimpegni siano dotati di un'idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni;
 - sono comunque prevalenti le disposizioni vigenti tese a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e/o eventuali norme specifiche per particolari categorie di edifici.
10. Le altre prescrizioni di dettaglio sono contenute nella DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011. Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e

degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011.

11. Nelle zone residenziali B o C e produttive sono ammesse le scale esterne fino ad una altezza massima pari al piano di calpestio del 1° piano. In tutte le altre zone le scale esterne non sono ammesse. Sono sempre ammesse le scale di sicurezza.

Art. 37.7: Piani seminterrati e sotterranei

1. I piani interrati sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dal precedente Art. 37.1 comma 3., lett. b) e c),
2. I piani seminterrati potranno essere adibiti ad abitazione solo qualora i parametri di aero-illuminazione siano soddisfatti in forma diretta, da parere verticale, con esclusione delle bocche di lupo.
3. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l'impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini.

Art. 37.8: Recupero dei sottotetti ai fini abitativi

1. Ai fini del presente Regolamento si considera sottotetto quella parte di edificio, sovrastante l'ultimo piano dello stesso destinato in tutto o in parte ad uso abitativo principale e/o accessorio, anche autonomamente accessibile, esistente alla data del 6 aprile 2019. I requisiti minimi dei volumi edilizi da trasformare in abitazione devono essere: altezza utile media ponderale di m. 2.40 per i locali abitabili; altezza utili media di m 2.20 per i locali di servizio quali disimpegni, ripostigli, bagni, ecc.
2. L'altezza utile media ponderale sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m 1.80. Tale limitazione deve essere fisicamente eseguita qualora non siano presenti, nella parete interessata, finestre verticali; mentre invece può essere solo segnalata visivamente nel caso di presenza di finestre che concorrano a realizzare lo standard minimo di superficie illuminante.
3. La determinazione dell'altezza media ponderale dovrà essere comprovata da un apposito planivolumetrico quotato con la verifica analitica. Il rapporto illuminante se in falda deve essere pari o superiore a 1/16 della superficie di calpestio. Le superfici illuminanti verticali e in falda concorrono per i relativi rapporti a determinare la superficie minima illuminante che deve essere riferita all'intera superficie del piano calpestabile ed interamente apribile.
4. Gli interventi edilizi per il ricavo dei rapporti minimi di illuminazione ed aerazione devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze esistenti di colmo e di gronda né delle pendenze delle falde che devono essere preventivamente rilevate e fotografate. Le aperture nelle falde dei tetti sono di norma ammesse su tutti gli edifici nel

rispetto della tipologia edilizia del fabbricato sul quale si interviene e della eventuale categoria di intervento edilizio ammessa dal P.I..

5. Per gli edifici soggetti a vincolo monumentale si demanda la possibilità di intervento al preventivo parere della competente Soprintendenza.
6. Gli interventi edilizi diretti al recupero dei sottotetti sono considerati come ristrutturazioni edilizie e quindi soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione per l'intero volume reso abitabile. Gli interventi di cui al presente articolo restano comunque subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura di 1 mq ogni 10mc di volume ristrutturato e reso abitabile , fatta salva la facoltà di monetizzazione delle aree di parcheggio mancanti. I sottotetti resi abitabili devono rispettare le caratteristiche tecniche e costruttive previste dalla legge 10/91 e sono fatte salve le facoltà di cui alla L.R. 21/96.E L.R. 51/21019

ART. 38: REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO

1. La materia relativa agli aspetti energetici dell'edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia;
2. Le presenti disposizioni rappresentano il livello minimo per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia integrale (con demolizione e ricostruzione).

Art. 38.1: Efficienza energetica della struttura edilizia

1. Le prestazioni termiche dell'involucro edilizio del sistema edificio - impianto devono soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia che fanno riferimento al D.Lgs. 192/2005 s.m.i...
2. Si richiamano le specifiche disposizioni del Prontuario (PQAMA)del Piano degli Interventi.

Art. 38.2: Indicazioni progettuali per l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

Si richiamano i contenuti relativi alla legislazione per l'efficienza energetica degli edifici, in particolare D.Lgs. 192/2005 e smi, D.Lgs 28/2011, DPR 59/2009 e norme tecniche correlate.

Art. 38.3: Impianti di riscaldamento

Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento nel caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione il PI può incentivare la realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura PQMA.

Art. 38.4: Fonti energetiche rinnovabili

1. L'obbligo di integrazione con tecnologia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 38.5: Pannelli fotovoltaici/solari

1. I pannelli solari termici e fotovoltaici da installare sui tetti dovranno obbligatoriamente essere aderenti o integrati alla copertura, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, sia che si tratti di nuova costruzione che di edificio esistente. È comunque vietata, con riguardo agli impianti solari termici, l'installazione sui tetti di serbatoi / scambiatori di calore.
2. Le pensiline fotovoltaiche non potranno avere un'altezza media maggiore di ml.2,50 dal piano pavimento sul quale vengono realizzate; la superficie massima non computabile volumetricamente non potrà essere maggiore di 10 mq. per ogni kWp di potenza dell'impianto con un massimo di 60 mq.. Per le distanze si richiama quanto riportato nell'art.91.
3. la disposizione di cui al precedente comma non si applica agli edifici compresi nelle zone di tipo produttivo.
4. Gli impianti fotovoltaici "a terra" sono ammessi esclusivamente all'interno delle zone a tessuto insediativo omogeneo (ZTO) destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi residenziali. La superficie coperta delle tettoie non potrà essere superiore alle aree a parcheggio (standard) prescritte dal P.I..
5. Si richiamano le specifiche disposizioni del Prontuario (PQAMA) del Piano degli Interventi
6. È fatto salvo il rispetto del D.Lgs. 42/2004, in materia di beni culturali e ambientali e del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Art. 38.6: Serre solari bioclimatiche

Si richiamano le norme vigenti del successivo art.85.

Art. 38.7: Contenimento dei consumi idrici

1. Si rinvia alle specifiche indicazioni del gestore del servizio idrico.
2. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 200 mq, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi.

3. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate.
4. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile".

Art. 38.8: Sistemi di illuminazione artificiale

1. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano l'intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale e assimilabili è obbligatorio:
 - Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
 - parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale.
 - utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012)
2. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio:
 - Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
 - installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo;
 - utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti.
3. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
4. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione esterno in tutte le categorie di edifici è obbligatorio:
 - utilizzare interruttori crepuscolari;
 - utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale.

5. Si richiamano le specifiche disposizioni del Prontuario (PQAMA) del Piano degli Interventi e PICIL

Art. 38.9: Requisiti acustici passivi

1. In materia si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.

Art. 38.10: Manufatti contenenti amianto

1. Ogni intervento che riguardi manufatti, strutture o altri elementi contenenti amianto ed eternit, comporta la bonifica dello stesso secondo le procedure di cui alla normativa statale vigente in materia.
2. Per la bonifica di strutture inquinate dalla presenza di eternit si possono percorrere tre strade:
- La rimozione e lo smaltimento in discarica;
 - L'incapsulamento;
 - Il confinamento: Il confinamento prevede una doppia operazione per la messa in sicurezza del manufatto che contiene amianto: prima si procede con l'incapsulamento e, subito dopo, con l'isolamento delle lastre di cemento-amianto attraverso una barriera.
3. La presenza di amianto e l'intervento di bonifica sono segnalati da proprietari delle aree e degli immobili al Comune che attua la mappatura dei siti.

Art. 38.11: Relazione tecnica

1. Relativamente agli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, le analisi e le valutazioni di cui agli articoli del presente titolo dovranno essere esplicitate e descritte in un'apposita "Relazione tecnica di valutazione energetico - ambientale" redatta da professionista abilitato che dimostri e attesti l'avvenuta applicazione delle indicazioni regolamentari o le motivazioni tecnico economiche per cui tali indicazioni regolamentari non sono applicabili.

ART. 39: REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE

1. Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di:
- manutenzione straordinaria,
 - restauro e risanamento conservativo,
 - mutamento di destinazione d'uso
- su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:
- costruito prima del DM 5.07.1975;

- con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l'adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo;

- con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.lgs 42/2004.,

i parametri di cui agli Art. 38.2, 38.3 e 38.4 non sono obbligatori qualora l'intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione complessiva in termini di qualità degli spazi.

2. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.).

ART. 40: INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

Il Comune riconosce gli incentivi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali non aventi carattere discrezionale, per il conseguimento dell'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici.

ART. 41: PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

1. Tutti gli interventi comportanti la creazione di nuove unità abitative o vani abitabili devono prevedere la protezione dall'umidità del suolo e del sottosuolo e dall'ingresso di radon proveniente dal suolo.
2. I muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili e/o di adeguata intercapedine ventilata in modo permanente.
3. I pavimenti relativi devono perciò essere impostati, in alternativa:
 - su solaio di copertura di un piano interrato;
 - su vespaio dello spessore di almeno cm. 30 ventilato in modo permanente;
 - su solaio con sottostante camera d'aria di altezza non inferiore a cm. 20, ventilata in modo permanente.
4. I vespai devono essere dotati di ventilazione permanente, protetta in modo da evitare la penetrazione di insetti o di piccoli animali.
5. Tutte le murature perimetrali e le coperture devono garantire una adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
6. Per la protezione dal gas radon nei comuni considerati a rischio il volume del fabbricato deve essere isolato dal terreno sia per gli elementi orizzontali che verticali e protetto da vespaio o intercapedine, ventilati in modo permanente, integrati da guaina impermeabile al radon. Devono inoltre essere sigillate, sempre con guaine impermeabili al radon, anche le vie di penetrazione in corrispondenza di scarichi e tubazioni.

7. Sono esclusi da tale obbligo i fabbricati preesistenti per i quali viene documentato il rispetto dei limiti applicabili con una misura in sito.

ART. 42: SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

1. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:
 - Pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di m 2.20 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
 - Essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
 - Avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
 - I locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.
2. L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi:
 - Negli edifici residenziali che abbiano già un locale con servizi igienici con illuminazione e areazione diretta; in questo caso può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a camera da letto e la superficie del pavimento può essere inferiore a mq 1,80;
 - Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che interessino edifici ricadenti all'interno del Centro Storico o soggetti a specifiche forme di tutela;
3. Per gli edifici non residenziali si richiamano i contenuti della normativa vigente .

ART. 43: DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")

1. Nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo regionale, si applica quanto previsto dall'art. 79 bis della L.R. 61/85 e ss.mm.ii "Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".

ART. 44: PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA

1. In applicazione delle disposizioni dell'art. 54 della L.R. 30/2016, si rinvia al "Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse".

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

ART. 45: STRADE

1. Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d'uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria F in ambito urbano.
2. In tutti gli interventi relativi ad opere stradali dovrà essere protetta la viabilità dei pedoni e dei ciclisti; - dovranno essere realizzate opere (restringimenti stradali, marciapiedi e piste ciclabili ben riconoscibili usando materiali e colorazioni diverse; eventuali modifiche di quota del manto stradale e non di quello pedonale, adeguata segnaletica orizzontale e verticale) che inducano l'automobilista ad avere una maggiore percezione degli attraversamenti pedonali e ciclabili inducendolo a rallentare e dare la dovuta precedenza. Inoltre:
 - dovrà essere ridotta la possibilità dell'elevata velocità di automezzi, moto, ecc. sia sulla viabilità interna che periferica;
 - dovrà essere ridotto il transito di automezzi pesanti nelle strade del circuito urbano e delle zone residenziali
3. Si richiamano le specifiche disposizioni del Prontuario (PQAMA) del Piano degli Interventi

ART. 46: PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
2. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
3. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.
4. Il Funzionario Responsabile del Servizio fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
5. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.
6. Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
7. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

8. La larghezza dei portici con destinazione ad uso pubblico non può essere minore di ml. 1,80 e l'altezza non può essere inferiore a ml. 2,70; sono fatti salvi comunque i casi di proseguimento di tipi esistenti di misure inferiori o di diverse prescrizioni specifiche di P.R.G..
9. I portici con destinazione a uso pubblico non concorrono a determinare volumetria conteggiabile del fabbricato cui si riferiscono.

ART. 47: PISTE CICLABILI

1. La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Nella progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli.
3. Per quanto non espressamente indicato si demanda alla specifica normativa di settore vigente.
4. Si richiamano le specifiche disposizioni del Prontuario (PQAMA) del Piano degli Interventi

ART. 48: AREE PER PARCHEGGIO

1. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, nel rispetto delle direttive e prescrizioni fornite dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, ponendo a dimora essenze appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l'ombreggiamento delle aree di sosta durante la stagione estiva; si dovrà avere cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l'uso delle automobili.
2. Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche.
3. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura prevista dalla normativa vigente, posti auto riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno-disabili.
4. Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi devono avere larghezza non inferiore a m 6,00.
5. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza degli incroci stradali per cui gli spazi a parcheggio in linea non possono essere posizionati a distanza inferiore a m 6,00 dall'intersezione misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale.
6. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale che non sia possibile, in uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel flusso della viabilità. Soluzioni diverse possono essere valutate nel caso di strade a fondo cieco.
7. Si richiamano le indicazioni di cui alla VCI del PAT vigente con particolare riguardo alle schede di mitigazione ivi contenute.

ART. 49: PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

1. Si richiamano le indicazioni di cui alla VCI del PAT vigente con particolare riguardo alle schede di mitigazione ivi contenute.

ART. 50: PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

1. Nei centri abitati, lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici il Comune provvede a sistemare i marciapiedi e i proprietari devono curare la pulizia degli spazi fronteggianti le proprie proprietà.
2. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di m 1,50 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione (e ss.mm.ii.) oltre che della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche, il Dirigente può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità.
4. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata, l'area stessa deve essere pavimentata o comunque adeguatamente sistemata, a cura e spese del proprietario frontista.

ART. 51: PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE

1. Gli accessi alle strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica.
2. Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente.
3. Per ogni accesso carrabile e pedonale deve essere garantito un idoneo deflusso delle acque.
4. Ogni nuovo accesso carrabile, dovrà essere arretrato di almeno 5 ml. dal ciglio stradale, salvo installazione di meccanismo automatico di apertura con comando a distanza.
5. Per quanto riguarda la tombinatura dei fossi esistenti, nelle zone territoriali omogenee E questa è di norma vietata, salvo diversa prescrizione negli elaborati grafici di P.I. e nel Repertorio Normativo, e salvo che per la realizzazione di accessi indispensabili per l'edificazione di nuovi fabbricati o insediamenti e per l'accesso ai fondi agricoli interclusi, nel qual caso valgono le seguenti norme:
 - Per edifici unifamiliari o composti da un'unica unità immobiliare e per l'accesso ai fondi agricoli interclusi, è possibile realizzare una tombinatura per la realizzazione di un eccesso dalla pubblica via fino ad una larghezza massima di ml 6,00;
 - Per edifici plurifamiliari o composti di più unità immobiliari coordinate l'accesso può estendersi fino ad una larghezza massima pari a ml 8,00, avendo particolare riguardo a realizzare interventi che comportino

un'organizzazione unitaria degli accessi;

- In caso di interventi di urbanizzazione mediante Strumento Urbanistico Attuativo, anche in zone diverse, dovranno essere studiate apposite soluzioni al fine di garantire un regolare ed efficiente deflusso delle acque meteoriche limitando per quanto possibile l'interferenza con la rete esistente, o migliorandola quando necessario.
6. Per accessi non in piano la pendenza massima delle rampe è del 25% con parte in piano prima dell'inserimento sulla pubblica via pari al almeno 4,00 ml.

ART. 52: CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

1. I chioschi sono manufatti rimovibili in metallo e vetri con copertura in lamiera di metallo, in rame o colorata di verde scuro, grigio antracite o simili, di forma regolare, con possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale.
2. I chioschi devono corrispondere a criteri di decoro urbano ed inserirsi armonicamente con l'ambiente circostante. I chioschi possono svolgere l'attività di vendita direttamente all'esterno o all'interno nel qual caso devono essere corredati di uno scivolo adeguatamente posizionato da non interferire con il pubblico passaggio. In ogni caso l'area antistante il chiosco dovrà avere larghezza nel senso della circolazione ciclo pedonale pari ad almeno m 1.50.
3. La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere, per materiale e colore, coerenti con il contesto in cui si inseriscono. Essi devono essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base che non emerga dal pavimento. Gli elementi tecnici, come per esempio i condizionatori, devono essere inseriti in modo tale da non arrecare disturbo o impatto estetico.
4. Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l'inserimento degli elementi tecnici al loro interno, questi ultimi possono essere installati all'esterno a condizione di ridurre al minimo l'impatto visivo, anche mediante schermature.
5. La collocazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate di autobus previste dal Codice della Strada
6. I chioschi devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e di palese amovibilità nel rispetto delle norme di sicurezza, impatto acustico e luminoso ecc..
7. Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:
 - è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
 - è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto.

ART. 53: SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI

1. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

- a) tabelle indicanti i nomi delle Vie e delle Piazze;
 - b) segnaletica stradale e turistica;
 - c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
 - d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
 - e) quadri per affissioni e simili;
2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.
 3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

ART. 54: RECINZIONI

1. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, cancellate, murature con altezze e materiali conseguenti alle preesistenze; il Funzionario Responsabile del Servizio può imporre o vietare l'uso delle recinzioni; può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie fissando all'uopo allineamenti verticali e/o orizzontali anche in conseguenza di strumenti urbanistici attuativi; in assenza di tali allineamenti è prescritta, per le nuove recinzioni, una altezza massima delle recinzioni pari a ml. 1,50 mentre in corrispondenza degli ingressi e nello sviluppo interno delle tasche di accesso sono consentite maggiori altezze fino ad un massimo di ml 2,20 per la parte cieca e 2,50 per colonnine pilastri e sostegni nonché la realizzazione di piccole coperture di forma semplice e lineare con sviluppo massimo pari a 4,00 mq.
 - b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui al precedente punto a), compatibili con le esigenze funzionali; è consentita tuttavia una altezza massima di ml. 3,00 lungo i confini interni per documentate esigenze;
 - c) entro i limiti delle sotto zone agricole E, la recinzione verso strada dovrà avere le stesse caratteristiche del precedente punto a) mentre, negli altri casi, forma, dimensione e materiali dovranno essere definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con preferenza per recinzioni con zoccolatura massima di 30 cm e altezza complessiva di 150 cm.
2. In particolari casi e in conseguenza di interventi di ricostruzione documentata sono ammesse murature in mattoni pieni a vista e pietra naturale fino all'altezza massima di ml 3,00
3. In ogni caso dovrà essere prevista una adeguata tasca rientrante di ml 5,00 dal limite di proprietà in corrispondenza degli accessi carrabili dalla pubblica via, ad eccezione delle sole strade interne o cieche e delle zone di Centro Storico.

4. Le murature di recinzione storicizzate, in pietra naturale o mattoni pieni o altro, dovranno comunque essere mantenute.
5. Qualora la strada pubblica prospiciente risulti di sezione inferiore a ml 5,00 o priva di marciapiede, la recinzione dovrà essere arretrata dal ciglio stradale di ml 2,00 salvo maggiori distanze poste dal codice della strada.
6. In attuazione del Decreto del Parco Regionale dei colli Euganei n. 53 del 25/05/2017 per la difesa delle colture dai cinghiali sono ammesse tipologie di recinzione diverse dalle precedenti come dal medesimo decreto purché compatibili sotto il profilo paesaggistico.
7. Si richiamano le specifiche disposizioni delle NTO e del Prontuario (PQAMA) del Piano degli Interventi e le norme del Piano Ambientale dei Colli Euganei.

ART. 55: NUMERI CIVICI

1. All'atto del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, il Comune assegna all'immobile il numero civico . E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

ART. 56: AREE VERDI

1. Fatte salve le prescrizioni e i vincoli della programmazione urbanistica, per la regolamentazione specifica degli interventi sulle aree verdi il Comune può rinviare ad un Regolamento Comunale del verde urbano.

ART. 57: ORTI URBANI

1. Gli orti urbani (aggregazione in colonie di orti singoli oppure orti collettivi/condivisi) sono appezzamenti di terra per la coltivazione ad uso domestico; possono essere presenti all'interno di aree verdi oppure costituire essi stessi un'area monofunzionale; possono essere su terreni pubblici o privati.
2. Il Comune potrà predisporre apposito disciplinare per l'individuazione, l'assegnazione e l'uso degli orti urbani

ART. 58: PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

1. L'individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d'acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica.

ART. 59: TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela del suolo e del sottosuolo viene perseguita attraverso le seguenti azioni:
 - a) lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuato attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura vigente.
 - b) il perseguimento della possibilità di assorbire le acque meteoriche all'interno delle aree scoperte private, diminuendo la quota da smaltire tramite pubblica fognatura, mediante il conseguimento di indici di permeabilità il più elevati possibile e dell'uso privilegiato di materiali di pavimentazione semipermeabili in luogo di quelli impermeabili: a tal fine nelle nuove costruzioni nelle zone agricole dovrà essere mantenuta una percentuale di superficie permeabile pari almeno alla superficie coperta dell'edificio, pari al 50% della superficie scoperta nelle altre zone territoriale omogenee, e nelle ristrutturazioni di edifici esistenti, dovrà essere garantito il mantenimento delle superfici permeabili esistenti, salvo giustificati motivi di impedimento.
 - c) vanno comunque rispettate le indicazioni specifiche dell'eventuale Valutazione di Compatibilità Idraulica.

2. Ove possibile, fermo restando il precedente comma 1, lett. a), le acque meteoriche devono essere convogliate in fossati o canali di scolo oppure recuperate attraverso il convogliamento delle stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici di tipo non alimentare.
3. Si richiamano le specifiche disposizioni del Prontuario (PQAMA) del Piano degli Interventi e le norme del Piano Ambientale dei Colli Euganei. La tutela del suolo trova altresì riferimento nel vigente Regolamento Comunale di polizia urbana e rurale.

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

ART. 60: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

ART. 61: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

1. Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio e, per quanto di competenza della amministrazione comunale, a un apposito regolamento.
2. Nelle more della approvazione del regolamento comunale per lo smaltimento delle acque, in conformità al Piano Regionale di Tutela delle acque vigente e ferma la normativa sovraordinata, dove non vi siano le condizioni per collettare edifici o installazioni alla linea fognaria secondo le disposizioni del gestore del servizio, è ammesso solamente l'uso dei seguenti sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilabili:
 - Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio
 - Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione.
 - Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente

ART. 62: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

ART. 63: DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

ART. 64: DISTRIBUZIONE DEL GAS

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

ART. 65: RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Si rinvia alla normativa vigente in merito .

ART. 66: PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO

Si richiama quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs 28/2011 e del relativo Allegato 3.

ART. 67: TELECOMUNICAZIONI

Si rinvia alla normativa vigente in merito.

ART. 68: PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo, al Dirigente è data la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o l'eliminazione di quelle esistenti contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.
2. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è possibile imporre ai proprietari la loro sistemazione.
3. Sono spazi scoperti ai sensi del presente articolo, tutti gli spazi pubblici o privati, di pertinenza delle unità edilizie.
4. Negli spazi scoperti, nelle zone non coltivate, è prescritta la sistemazione a verde di tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d'accesso alle unità edilizie, in modo da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli.
5. Gli spazi esterni devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati.
6. A tale riguardo il Funzionario Responsabile del Servizio ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità; è comunque obbligatoria, per i proprietari dei terreni prospicienti le strade e gli spazi pubblici, la manutenzione (compresa la risezione) dei fossi, siepi, ecc., fino alla mezzeria degli stessi.
7. E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
8. Il Funzionario Responsabile del Servizio ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
9. Il Funzionario Responsabile del Servizio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente, senza pregiudizio per eventuali sanzioni che nella fattispecie vengono indicate da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 1.000 Euro.
10. Su tutto il Territorio Comunale è fatto divieto di installare cartelli pubblicitari stradali, salvo che nell'ambito delle zone urbane appositamente delimitate con deliberazione di Consiglio Comunale o nelle zone in cui ricade l'attività interessata; per i gruppi di attività contigue tali cartelli dovranno essere il più possibile accorpati.
11. Si richiamano le specifiche indicazioni delle NTO e del Prontuario del P.I. e le norme del Piano Ambientale dei Colli Euganei

ART. 69: FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del Comune, modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento all'art. 50.

ART. 70: ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:
 - a) fino a ml. 4,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 50, e fino a 50 cm. dal filo esterno del marciapiede;
 - b) oltre i ml. 4,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza del marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,50.
2. Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00, è vietato ogni oggetto sull'area stradale, superiore a cm. 10.
3. Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
 - per lanterne, lampade, fanali, insegne e altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.
4. Dovrà essere tenuta in considerazione l'omogeneità delle tende esterne.
5. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml. 4,00, devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.

ART. 71: ALLINEAMENTI

1. Gli allineamenti degli edifici sono di norma individuati dal P.I. e nei Piani Urbanistici Attuativi.

ART. 72: PIANO DEL COLORE

1. Il Piano del Colore stabilisce i criteri guida degli interventi di ripristino, di restauro e di manutenzione dei paramenti murari degli edifici del Centro Storico (ma anche in riferimento all'intero territorio comunale) e comprende gli interventi sulle superfici da tingeggiare e su tutti gli elementi che compongono la facciata, al fine di preservare l'immagine della città storica.

ART. 73: COPERTURE DEGLI EDIFICI

1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo; esse devono pertanto essere concepite sia in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante che delle soluzioni proposte per l'intero edificio.

2. In tutto il territorio, con esclusione delle zone "D" e "F" non sono ammesse coperture orizzontali
3. Nelle zone A e nelle sottozone agricole E le coperture dovranno essere alla vista in coppi con pendenza della falda non inferiore al 30%.
4. Si richiamano le norme e gli indirizzi contenuti nelle NTO e nel Prontuario del P.I..

ART. 74: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consumo energetico secondo criteri antinquinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della normativa vigente.

ART. 75: GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1. Sul Territorio comunale non è prevista la realizzazione di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico.

ART. 76: ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI

1. In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione di edifici è consentita l'installazione di una sola antenna radio-televisiva/parabolica centralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile.
2. L'installazione di antenne e parabole dovrà essere prevista preferibilmente sulla falda di copertura dell'edificio opposta alla pubblica via, senza sporgere dal perimetro del tetto; non sono consentite installazioni in facciata.
3. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti a ristrutturazioni o comportanti il completo rifacimento di almeno un prospetto, è fatto obbligo di adeguare gli impianti a quanto prescritto ai precedenti commi 1) e 2), nonché a quanto prescritto al comma 3), limitatamente alle parti interessate.
5. Le apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione non possono essere installate a sporgere al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata prospettante la pubblica via. E' consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata nei cavedi, nei cortili chiusi e sui poggioli/terrazzi, purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l'installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici, a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all'uso pubblico.
6. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.
7. L'installazione di antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici su immobili sottoposti al vincolo monumentale è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione della soprintendenza

ai beni Architettonici e Monumentali ai sensi della Parte Seconda del Dlgs. n. 42/2004.

ART. 77: SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

Fatte salve specifiche disposizioni delle Norme tecniche operative o del Prontuario del Piano degli interventi:

1. I serramenti esterni, i portoni d'ingresso e le serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate degli edifici devono avere finiture cromatiche uniformi.
2. Le porte dei locali che, per norme di legge o di regolamento, devono aprirsi verso l'esterno devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico.

ART. 78: INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE

Fatte salve specifiche disposizioni delle Norme tecniche operative o del Prontuario del Piano degli interventi, per il centro storico, le zone agricole e gli edifici con grado di protezione valgono le seguenti indicazioni.

1. Le targhe devono essere possibilmente realizzate con materiali commerciali e devono essere di dimensioni tali da non alterare elementi architettonici e decorativi degli edifici.
2. Nel caso di più targhe, esse devono essere dello stesso tipo e dimensioni.
3. L'apposizione di tende all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare. Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore a 2,25 m dal piano del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede.
4. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata.

ART. 79: CARTELLONI PUBBLICITARI

1. E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi appositi indicati dal Comune e nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

ART. 80: MURI DI CINTA

Fatte salve specifiche disposizioni delle Norme tecniche operative o del Prontuario del Piano degli interventi:

1. Per i muri di cinta (setti privi di qualsiasi trasparenza) esistenti, di valore storico testimoniale, sono ammessi gli interventi di manutenzione e riproposizione filologica.
2. Nelle zone industriali, valgono le norme di cui al precedente art. 54

ART. 81: BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI

1. I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale.

ART.82: CIMITERI MONUMENTALI E STORICI

2. Si rinvia alle norme sovraordinate in materia

ART. 83: PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

1. I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

ART. 84: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Si richiamano le norme vigenti

ART. 85: SERRE BIOCLIMATICHE

1. Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
2. L'installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l'illuminazione e l'areazione dei locali retrostanti.
3. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici e/o superficiali a condizione che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nelle norme specifiche e di indirizzo regionali

ART. 86: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

1. Si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.

ART. 87: COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

1. Per le coperture, canali di gronda e pluviali valgono le indicazioni specifiche delle NTO e del Repertorio del P.I..

ART. 88: STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

1. Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere progettati unitamente ad esso.
2. Qualora lo spazio sia delimitato da costruzione continua lungo tutto il suo perimetro (patio), la distanza minima da osservare tra pareti contrapposte non può essere inferiore a quella stabilita per il distacco tra fabbricati.
3. I cortili chiusi, nel caso servano più unità abitative, devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio.

ART. 89: CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

1. Si definisce cavedio o chiostrina lo spazio, delimitato da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro, destinato esclusivamente all'illuminazione ed areazione di locali.
2. La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina.

3. Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter inscrivere un cerchio del diametro di m. 3.00. Devono essere previste la pavimentazione impermeabile, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione, con diretta comunicazione verso l'esterno alla base della chiostrina.
4. Le pareti delimitanti cavedi o chiostrine dovranno avere un'altezza non superiore a quattro volte la distanza minima tra le opposte pareti. Detta altezza si misura dal piano di pavimento del più basso locale dal cavedio o chiostrina alla cornice di coronamento dei muri perimetrali.
5. L'area dei cavedi o chiostrine si intende al netto della proiezione di ballatoi, gronde e qualsiasi altra sporgenza. I cavedi o chiostrine in confine con altre proprietà, anche se i lati di detti confini non siano fabbricati, o siano fabbricati con altezza inferiore a quella massima, si considerano delimitati da un muro avente l'altezza massima consentita.
6. Sui cavedi possono affacciarsi solo locali accessori di servizio di cui al precedente art. 37.1 e per i quali non siano necessarie finestrate per il soddisfacimento dei requisiti di aero-illuminazione.

ART. 90: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

1) DEFINIZIONI

Ferma restando la disciplina del Codice Civile e quella delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico costituiscono semplice arredo degli spazi scoperti i seguenti manufatti, qualora pertinenze di unità principali esistenti:

A. PERGOLE/POMPEIANE, ossia manufatto avente natura decorativa, realizzato in struttura leggera in legno o altro materiale, di peso minimo, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, dotato eventualmente di rete o tenda ombreggiante, attraverso il quale realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, con altezza massima media interna di ml 3,00 e limite superficie coperta massima di 20.00 mq per fabbricato principale, anche frazionata in più manufatti.

Relativamente alle sole aree cortilizie scoperte è consentita l'installazione di un solo manufatto di esclusiva pertinenza delle unità abitative, commerciali o produttive.

In caso di condomini l'installazione dovrà essere effettuata nel rispetto della regolamentazione di settore e con omogeneità di tipologia e finitura.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

Sono in ogni caso esclusi tamponamenti laterali di ogni tipo, fatta eccezione per i teli di stoffa o pvc.

B. DEPOSITI ATTREZZI, ossia manufatti prefabbricati in legno o altro materiale con finitura esterna simil-legno, per il deposito di piccoli attrezzi da giardino, delle dimensioni massime di mq 10,00 di superficie coperta e di altezza media

massima minore o uguale a mt. 2,40 misurata dal terreno circostante all'intradosso della falda di copertura. Il tetto dovrà essere esclusivamente a falde inclinate e la struttura dovrà essere appoggiata al suolo, su basamento di dimensioni strettamente necessarie, senza l'impiego di fondazioni.

E' consentita l'installazione di un solo deposito per ogni area di esclusiva pertinenza di unità abitative, commerciali o produttive. , In caso di condomini l'installazione dovrà essere effettuate nel rispetto della regolamentazione di settore e con omogeneità di tipologia e finitura.

In deroga al requisito della pertinenzialità previsto al punto 1) è consentita la realizzazione di un manufatto come sopra definito anche in area agricola, al fine di consentire e favorire unicamente la manutenzione del fondo.

I manufatti di cui sopra, con le caratteristiche sopraindicate, non costituiscono volumi urbanisticamente rilevanti.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.


C. PENSILINE/TETTOIE, ossia le tettoie a sbalzo in legno o metallo, addossate alle pareti perimetrali dei fabbricati esistenti, aventi funzione di riparo dal sole e dalla pioggia, della sporgenza massima di m 1,50 e lunghezza massima pari al 50% di quella del fronte su cui viene installata.


La copertura potrà essere orizzontale o inclinata e realizzata con manto di tegole a canale (come coppi o tegole) ovvero in legno, rame o elementi trasparenti.

E' consentita l'installazione delle pensiline esclusivamente a protezione di porte e porte-finestre o di caminetti/barbecue posti in aderenza all'edificio;

C.1 PENSILINE per attività produttive.

ossia le tettoie a sbalzo in legno o metallo, addossate alle pareti perimetrali dei fabbricati o su autonoma struttura di sostegno, **esclusivamente** come da schemi allegati:





La superficie coperta massima delle pensiline/tettoie di cui al presente punto non potrà superare il 15% della superficie fondiaria del lotto di pertinenza. L'altezza massima delle pensiline/tettoie non potrà superare:

- ml 5.00 nel caso di strutture comprese tra fabbricati, misurati all'intradosso della quota media della struttura portante di falda o all'intradosso della catena in caso di soluzione a "capriata".
- ml 3.00 per gli schemi A e D
- ml 2.20 per gli schemi B-C-E

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori. In accordo con il confinante, con atto registrato e trascritto, potrà essere ammessa la costruzione a confine.

Per quanto riguarda la distanza dalle strade dovranno essere rispettati gli allineamenti precostituiti dai fabbricati esistenti, senza sopravanzare rispetto agli stessi

D. GAZEBO:

1. Gazebo pertinenze di residenze, attività commerciali e produttive.

Chioschi in legno o metallo, interamente aperti lateralmente, con funzione panoramica. La struttura sarà **esclusivamente** isolata dal fabbricato principale, priva di fondazioni ed eventualmente ancorata al suolo, con altezza massima interna di ml 3,00 e superficie coperta massima di mq. 20,00; Realizzato in legno, metallo o ghisa non può essere tamponato perimetralmente in alcun modo e la copertura è consentita unicamente con tela, stuoia,

canna di bambù, doghe di legno, elementi in vetro o altro materiale trasparente. **Non sono consentite coperture piane e/o a falda unica.**

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

2. Gazebo pertinenze di attività commerciali di pubblico esercizio (bar, pizzeria e ristorazione in genere).

La struttura sarà isolata e l'area lorda da coprire sarà rapportata, per dette attività, alla superficie coperta al piano terra, **esclusi i servizi e accessori**, con altezza massima interna *di norma* di mt. 3,00

dimensioni Sup. utile (Su) coperta al piano terra	Sup. massima copribile con gazebo
Su \leq 50 mq	100% dell'esistente
Su $>50 \leq$ 100	75% dell'esistente
Su >100 mq	80% con un massimo di 150mq

In questo caso la struttura, che potrà essere realizzata in legno, metallo o ghisa, potrà essere tamponata perimetralmente esclusivamente con chiusure trasparenti totalmente apribili e smontabili e potrà essere addossata all'edificio principale sede dell'attività.

La struttura dovrà essere realizzata con moduli ripetitivi accostati delle dimensioni massime di ml. 5 x 5 per lato (interasse massimo degli elementi strutturali verticali). Sono esclusi pertanto elementi strutturali di copertura continui a campata unica oltre le dimensioni del modulo sopracitato.

La copertura potrà essere realizzata con tela, stuoia, canna di bambù, doghe di legno o metallo orientabili, elementi in vetro o altro materiale trasparente, elementi prefabbricati leggeri, anche coibentati.

I tamponamenti orizzontali e verticali, la cui installazione sarà soggetta a S.C.I.A. annuale, dovranno avere le caratteristiche di "FACILE AMOVIBILITÀ" di cui al successivo punto **K**) e contemporaneamente il carattere della stagionalità e temporaneità, definito per il periodo massimo di complessivi mesi 8(otto) annui, non reiterabile o prorogabile prima di 4 mesi dalla scadenza.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 1,50.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

E. VERANDE / GIARDINO D'INVERNO

Sono locali o spazi praticabili coperti, ricavati delimitando esclusivamente con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali:

- una loggia
- una terrazza o parte di essa
- un balcone, sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda
- una tettoia, o parte di essa, direttamente accessibile da una unità immobiliare
- un patio esterno direttamente accessibile dall'abitazione principale.

Si configurano come strutture permanenti, atte non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ancorché realizzate con struttura metallica e vetro, ampliando così il godimento dell'immobile all'esterno della sagoma principale del fabbricato.

F. SERRE, amovibili, formate da intelaiature in legno o metallo aventi pareti e copertura in materiale plastico trasparente o vetro, con tetto inclinato o a forma curvilinea. Il manufatto dovrà avere funzioni di riparo di fiori o piante senza alcuna opera di fondazione. Le dimensioni non potranno superare le seguenti misure:

- altezza media massima all'estradosso del colmo: m 3,00 dal terreno circostante;
- superficie coperta: massimo mq 12,00.

E' consentita l'installazione di una sola serra per ogni area di esclusiva pertinenza delle unità edilizie.

Le suestese disposizioni non si applicano per le zone E.

Per i lotti ineditati in ZTO C1, B e C2 non urbanizzata, la superficie massima copribile è fissata in mq 50,00

G. TUNNEL A SOFFIETTO, ossia struttura leggera amovibile ripiegabile a pacchetto per il riparo di una sola automobile. E' consentita l'installazione di un solo tunnel per ogni unità abitativa. Sono vietati in ambiti condominiali.

H. CAMINETTI/BARBECUE prefabbricati e non, provvisti di un focolare, di una legnaia, in genere posta in basso, e di una canna fumaria che convoglia il fumo verso l'alto, collocati anche all'interno di pergole o gazebo come sopra descritti. Dovranno avere dimensioni massime di mq. 3, compresi accessori e altezza massima di mt. 2 con soprastante canna emergente mt. 1 dallo stesso.

I. TENDE

1. Tende pertinenti residenze.

Strutture leggere aventi specifiche caratteristiche di facile amovibilità di cui al successivo punto **K)** dotate di supporti in legno, metallo o plastica, e tendaggio mobile (in tessuto o pvc o similare, doghe metalliche inclinabili e retraibili, ecc.), ancorché ancorate a mensola alla facciata dell'edificio e/o appoggiate su elementi verticali di esigua sezione, non infissi stabilmente al suolo; la superficie massima copribile non potrà superare il 25% della

superficie coperta del fabbricato principale, esclusi portici. Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

2. Tende pertinenti attività commerciali di pubblico esercizio (bar, pizzeria e ristorazione in genere). Strutture leggere aventi specifiche caratteristiche di facile amovibilità di cui al successivo punto **K**), dotate di supporti in legno, metallo o plastica ancorché ancorate a mensola alla facciata dell'edificio e/o appoggiate su elementi verticali non infissi stabilmente al suolo, e dotate di tendaggio mobile (in tessuto, pvc o similare, doghe metalliche inclinabili e retraibili, ecc.) per la superficie superiore e/o laterale. L'area da coprire sarà rapportata, alla superficie utile calpestabile interna, esclusi i servizi e accessori, con un limite massimo indicato nella seguente tabella, ad aliquote crescenti e progressive:

<i>dimensioni Sup. utile (Su) coperta al piano terra, esclusi servizi ed accessori</i> (A)	<i>Sup. massima copribile con tenda, espressa in percentuale di (A)</i>
$Su \leq 50 \text{ mq}$	100%
$Su > 50 \leq 100$	70%
$Su > 100 \leq 200$	50%
$Su > 200$	30%

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 1,50. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine. Per le distanze dalla pubblica via è concessa una deroga se accompagnata da atto d'obbligo unilaterale, debitamente registrato e trascritto, con espressa rinuncia ad indennizzo per lo spostamento del manufatto in caso di esproprio dell'area da parte della pubblica amministrazione.

J. STRUTTURA PRECARIA-TEMPORANEA:

costruzione con ancoraggio al suolo o altro atto a soddisfare necessità contingibili, urgenti e temporanee (esempio: chioschi o gazebo posti per lo svolgimento di fiere, mercati e altre manifestazioni, ecc.), installabili per la durata di massimo 90 (novanta) giorni. (art. 6, comma 2.b del DPR 380/2006). Non è precaria l'opera che, seppur di facile e rapida amovibilità, indipendentemente dal tipo di ancoraggio al suolo, è destinata ad un utilizzo continuativo nel tempo.

I caratteri di precarietà-temporaneità devono essere compresenti e relazionati a particolari esigenze quali:

- a) manifestazioni sportive, culturali, ecc., con carattere eccezionale e comunque temporalmente limitato.

Tutti gli interventi sopra descritti devono rispettare le vigenti normative sulla sicurezza, le cui certificazioni dovranno rimanere in possesso del proprietario a propria tutela e garanzia.

Le pavimentazioni temporanee delle sopracitate strutture, eventualmente installabili sul fondo esistente, dovranno essere di tipo drenante e rimosse contestualmente alla struttura al termine della manifestazione

K. CARATTERISTICHE DI FACILE AMOVIBILITA'

La facile amovibilità si concretizza allorché, indipendentemente dalla tipologia di struttura installata e dalla tecnica di ancoraggio (viti, bulloni, incastro, ecc), al termine del periodo di utilizzo temporaneo, le chiusure orizzontali e verticali devono essere rimosse e/o impacchettate entro 24 ore dalla scadenza, per un successivo integrale riutilizzo. All'interno dei manufatti facilmente amovibili non è consentita l'installazione di alcun impianto permanente di illuminazione e/o climatizzazione estiva o invernale.

Le dimensioni massime consentite degli elementi verticali di sostegno delle strutture amovibili sono le seguenti:

- cm. 12 x 12 per tende
- cm. 15 x 15 per pergolati, pompeiane, pensiline/tettoie e gazebo.

Gli elementi di cui alle lettere A(Pergole/Pompeiane), B(Depositi attrezzi), C(Pensiline / Tettoie), D(Gazebo) NON possono essere realizzati in adiacenza né in compenetrazione gli uni agli altri.

Fioriere (elementi di arredo atti a contenere fiori e/o piccoli arbusti) – Cestini - Panchine

FORMA: La forma dei suddetti elementi di arredo sarà semplice e si relazionerà con gli altri elementi d'arredo del contesto considerato, tipo cestini, dissuasori, panchine e pavimentazioni.

DIMENSIONE: Le dimensioni si armonizzeranno al contesto e in ogni caso non dovranno avere altezza superiore a cm 50.

MATERIALI: Acciaio, ghisa, ferro, rame trattato e ottone non lucidato, legno naturale, pietra naturale locale o pietra artificiale compatibile. I materiali non saranno causa di degrado, tipo scolature, per le pavimentazioni o le basi ove collocati.

POSIZIONE: Questi elementi d'arredo non devono intralciare il percorso e saranno posizionati rispettando le geometrie delle facciate e le caratteristiche architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

CONTESTO: I manufatti si confronteranno con tipologie simili confinanti e dello stesso contesto urbano soprattutto per forma, materiale e colore, dovranno relazionarsi e armonizzarsi con tutti i componenti d'arredo tipo panchine, cestini e posacenere, pavimentazioni e dissuasori. Nelle zone confinanti appartenenti a diverse

amministrazioni le fioriere saranno uniformate e/o relazionate per ottenere continuità tipologica anche attraverso armoniose variazioni rispetto al contesto urbano e paesaggistico.

DIVIETI

- a) Manufatti con sassi di fiume a vista.
- b) Manufatti colorati e non in relazione al contesto.
- c) Manufatti in materiale plastico.
- d) Qualsiasi forma di pubblicità.
- e) Sostituzione di manufatti storici.
- f) Materiali come i graniti, i marmi e le pietre lucidate.
- g) Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l'ambiente ove collocato
- h) Fioriere cementate a terra.
- i) Forme e materiali che appesantiscono l'elemento d'arredo.
- j) Materiali riflettenti e a specchio.

2) TITOLI ABILITATIVI

1. I manufatti come definiti ai punti da A) a J), nonché i box ad uso cantiere possono essere realizzati solo in quanto pertinenze di unità edilizie principali, con esclusione di quanto indicato al precedente punto F. (relativamente alle SERRE) e sono soggette a Comunicazione di edilizia libera asseverata (C.I.L.A.) ai sensi dell'art. 6bis, D.P.R. 380/01. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la C.I.L.A. accompagnato da adeguata documentazione fotografica.
2. I Gazebi di cui al punto D.2 e le Tende di cui al punto H.1 saranno soggetti a S.C.I.A. o C.I.L.A. e l'installazione delle tamponature orizzontali e perimetrali sarà soggetta a specifica S.C.I.A. annuale, con i caratteri di stagionalità, temporaneità e facile amovibilità indicati nel medesimo articolo al punto **K**).
3. Le costruzioni che non rientrano nella definizione di Strutture precarie-temporanee di cui al punto **J**), nonché le strutture di cui al punto **E**) sono equiparate a nuova costruzione e devono quindi rispettare i parametri di zona e le norme del presente Regolamento Edilizio; come tali sono soggette a permesso di costruire o D.I.A. Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni precarie-temporanee di qualsiasi tipo, ad uso di abitazione, anche saltuaria. Non è ammessa la realizzazione /predisposizione di area per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere (roulottes, campers e case mobili) se non nelle aree destinate negli strumenti urbanistici a tale scopo, secondo le norme in essi espressamente previste.
4. Le strutture destinate ad uso perdurante nel tempo, anche se realizzate con strutture amovibili, sono soggette al rilascio di permesso di costruzione e quindi al rispetto delle Norme Tecniche Operative e del Regolamento Edilizio. Esse riguardano:

- a) chioschi prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari, bibite, gelati, ecc.;
- b) coperture amovibili di tipo pressostatico o prefabbricato per impianti sportivi, attività culturali, ecc.;
- c) tendoni chiusi., costruzioni prefabbricate per attività commerciali o di pubblico esercizio, attività produttive, ecc..
- d) verande / giardini d'inverno

5. In deroga alle norme fin qui indicate le tende, a servizio di esercizi pubblici, a copertura di spazi destinati alla somministrazione di cibi e bevande e costituite da strutture leggere di facile amovibilità come definite al punto L), sono assentite nel rispetto della compatibilità dell'intervento con la specificità delle singole zone nonché all'osservanza di particolari prescrizioni di carattere paesaggistico ed ambientale e sono assoggettate a S.C.I.A..
6. I permessi di costruzione di cui al summenzionato punto 4) potranno essere rilasciati a tempo determinato e per periodi differenti a seconda del tipo di installazione richiesto. Il rilascio dei permessi è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria, alla sottoscrizione da parte dell'interessato di un atto di rinuncia al plusvalore nonché di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spesa e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento al termine del periodo di validità del titolo abilitativo. Potrà essere chiesta l'osservanza di particolari prescrizioni o cautele in relazione al contesto ove viene richiesta l'installazione.
7. Le costruzioni trasferibili di cui al punto 4 lettera a) (chioschi e similari) possono essere permesse sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa (vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc.). Dette costruzioni devono comunque rispettare i seguenti criteri:
- non sorgere in aree prossime ad incroci stradali;
 - non limitare la visibilità per la circolazione veicolare e non ostacolare la percezione della segnaletica stradale e delle indicazioni toponomastiche;
 - non ridurre il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili se in aderenza agli edifici esistenti;
 - la larghezza libera del marciapiede non risulti inferiore a m. 1,50;
 - dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a m. 2,00;
 - non siano in prossimità di monumenti ovvero limitare particolari visioni panoramiche;
 - superficie coperta massima, compresa gli sporti, non superiore di norma a mq. 30,00 e altezza massima totale non superiore a m. 3,00;
 - possono in casi particolari essere abbinare, nel limite di cui sopra;
 - nel caso di più richieste per l'installazione nella stessa località, devono essere collocate ad una distanza tra loro pari all'altezza massima.

Le installazioni di tendoni e similari di cui ai punti 4 lettere b) e c) e 5 sono consentite purché non provochino impedimenti per il normale andamento del traffico e potranno essere assentite qualora l'installazione non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.

8. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e di modeste dimensioni ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali telefoniche ecc. sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive e se del caso essere protetti da alberi.

Gli stessi non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata e possono essere ubicati anche sul confine di proprietà, fatti salvi i diritti di terzi.

9. Per gli interventi di cui al comma 8 dovrà essere data comunicazione scritta allo sportello unico per l'edilizia con indicate le opere previste.

DISPOSIZIONI COMUNI

Per la formazione dei titoli abilitativi di tutti gli interventi considerati si dovranno comunque ottenere, gli eventuali pareri e/o nulla-osta e/o autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia ambientale, paesaggistica, archeologica, idraulica, di sicurezza antincendi, impiantistica, mineraria, ecc.

Nelle condizioni geometriche e dimensionali illustrate nei punti A.B.C.D.F.G.H.I , i relativi manufatti NON costituiscono superficie coperta e volume né, conseguentemente, costruzione ai fini della determinazione delle distanze di cui all'art. 873 del Codice Civile e ai fini della determinazione delle distanze tra fabbricati.

Tutti gli interventi sopraccitati che non rispettano le misure o le caratteristiche costruttive di cui sopra verranno considerate opere in assenza di SCIA, DIA o di Permesso di Costruire e soggetti alla relativa disciplina.

ART. 91: PISCINE PERTINENZIALI

1. Si considerano quali elementi di arredo le piscine esclusivamente realizzate in funzione della residenza e collocate nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali.
2. Le piscine private dovranno essere posizionate ad una distanza di almeno m 1,50 dai confini di proprietà, porgere massimo 30 cm. dal piano di campagna.
3. Devono rispettare le sole distanze previste dal codice civile per le cisterne se totalmente interrate.
4. Distanza dalle strade m 5,00 (previo assenso dell'Ente gestore della sede stradale) ancorché ricadenti in vincolo stradale.

ART. 92: ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI

- a. Linee guida relative a specifiche tipologie di opere comprese nel presente titolo, potranno essere adottate con Deliberazione della Giunta Comunale e comunicate al Consiglio Comunale.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

ART. 93: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO

1. Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, come definita dal D.P.R. n. 380/2001, all'interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
2. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza.

ART. 94: PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO

1. Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi della normativa vigente

ART. 95: VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI

1. Si applicano le norme vigenti in merito.

ART. 96: VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Si applicano le norme vigenti in merito.

ART. 97: SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Si applicano le norme vigenti in merito.

ART. 98: SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, quando la fattispecie non sia sanzionata da altre fonti normative, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.
2. Oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie il Responsabile del Servizio potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L'inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell'interessato qualora sussistano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In

caso di inadempienza da parte dell'interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d'autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

ART. 99: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali.

ART. 100: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.
2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.

ART. 101: ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio comporta la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento.
2. Si richiama quanto indicato al precedente art. 2.

ALLEGATO B

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicatori operativi)
<p>A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)</p>	<p>Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" - Titolo V - Disciplina dell'attività edilizia in combinato disposto con l'art.13 della legge regionale 1 agosto 2003, n.16 - "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia"</p> <p>Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di passaggio"</p>	<p>REGIONE</p> <p>A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ</p>
<p>A.1 Edilizia residenziale</p>	<p>Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di passaggio" - articoli 44 e 45</p> <p>Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche</p> <p>Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo tecnico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata</p> <p>Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" - articolo 2</p>	<p>Atti di indirizzo</p> <p>ex articolo 50 L.R. n. 11/2004 lettera d "Edificabilità nelle zone agricole" (DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e succ. modificate con DGR 15 maggio 2012, n. 850, DGR 25 novembre 2008, n. 3650, DGR 16 febbraio 2010, n. 329, DGR 30 dicembre 2013, n. 2879)</p> <p>DGR 28 luglio 2009, n. 2264 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio", Art. 44 e 48, nota di edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria"</p> <p>DGR 03 febbraio 2010, n. 172 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di norme, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento"</p> <p>DGR 11 marzo 2014, n. 315 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serve tunnel a camera singola o multipla, spondevole di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari inmovibili e coperte in film plastici innosee stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni di rispetto per la loro installazione"</p> <p>Circolare 29 ottobre 2013, n. 2 "chiarimenti in merito all'articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 - edificabilità in zona agricola"</p> <p>Circolare 13 novembre 2014, n. 1 "Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 - "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche". Note esplicative</p>



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicatori operative)
<p>A.2 Edilizia non residenziale</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2016, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).</p>	<p>Legge regionale 31 dicembre 2012, n.45 "Procedere urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio itinerante" - capo 1</p> <p>Legge regionale 9 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei terreni montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" - articolo 3</p>	<p>Circolare 20 gennaio 2015, n. 1 "Esplicitazione del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55"</p> <p>DGR 19 novembre 2013, n. 2045 "Linee guida per l'omogenea redazione delle convenzioni [...]"</p>
<p>A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)</p>	<p>Legge regionale 08 luglio 2011 n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici" - articolo 10</p> <p>Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt"</p> <p>Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili"</p>	<p>Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" - articolo 54 (Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati)</p> <p>Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ibridati a terra"</p> <p>DGR 03 agosto 2011, n. 1270 "Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, ART.10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici"</p> <p>DGR 15 maggio 2012, n. 827 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica, Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011"</p> <p>DGR 05 giugno 2012, n. 1050 "Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 460"</p> <p>DGR 19 maggio 2009, n. 1391 "D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12, D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da prodotti agricoli, forestali e zootecnici, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni"</p> <p>Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PEER)</p>



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alessandria da fonti rinnovabili)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e 2003/54/CE)</p>		
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare articoli 60, comma 9, lettere a), b) e c) e 99)</p>	<p>Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Previdenza, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"</p>	
<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) art. 7 DPR n. 380/2001, il cui rinvio è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edizione Publica)</p>		
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA		
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini		
<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).</p>	<p>Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di legge regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" -articolo 8</p> <p>Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 64 Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14"</p>	
<p>CODICE CIVILE in particolare articoli 873, 905, 906 e 907</p>		
	<p>Legge regionale 6 aprile 1995, n.12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi"</p> <p>Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edificate, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei rampontamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termica acustica o di inerzia termica"</p>	
<p>DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.</p> <p>LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41 -sestus</p>		



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
<p>LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1989, n. 393), in particolare articolo 9</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/52/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)</p>		
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)		
Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41		
B.2.1 Fasce di rispetto stradali		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18</p>	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, commi 1 e 4 ter	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28</p>		
<p>DECRETO INTERMINISTRIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Disanze minime a protezione del nastro stradale da osservari nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)</p>		
<p>DECRETO INTERMINISTRIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Lamini indelebili di demarca edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici) o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare</p>		
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60</p>	Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" - articolo 101, comma 1, lettera a	
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi		
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715		
B.2.4 Rispetto cimiteriale		
<p>REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 160</p>	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, commi 1 e 4 bis	
<p>DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1996, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57</p>		



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
<p>B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)</p> <p>REGIO DECRETO 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge inasmo alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)</p>	<p>Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1</p> <p>Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica"</p> <p>Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3, quater</p>	<p>DGR 6 settembre 2009, n. 2948 Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici</p>
<p>B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163</p>	<p>Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche"</p>	
<p>B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori</p> <p>DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4</p>		
<p>B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</p> <p>LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)</p> <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di interferenza compatibili con la salute umana) (si vedono anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz)</p> <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2006 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)</p>	<p>Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Previsione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettroci"</p>	



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (divolant, regolament, linee guida ed indicazioni operative)
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antidanno per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A. decreto della data di entrata in vigore (c.4. 4.11.2008) del DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate la seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quinta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008; la Sezione 1 (Disposizione generale), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (Installazioni interne alle aziende industriali) e le Appendici: «Attrezzamento in tubo di protezione» e «Cantuccio di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)</p>		
B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo		
<p>REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55</p>		
B.3 Servitù militari		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)</p>		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)</p>		
<p>DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)</p>		
B.4 Accessi stradali		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22</p>		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in particolare articoli 44, 45 e 46)</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)</p>		
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)</p>		



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
B.6 Siti contaminati		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)		
C. VINCOLIE TUTELE		
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)		
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I		
C.2 Beni paesaggistici		
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - titolo Vbis	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.l. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) ¹		
¹ Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2017, n. 11 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.l. - Codice dei beni culturali e del paesaggio" che abroga il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che disciplina gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005		
(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.l. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)		
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011		
(Validazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)		
C.3 Vincolo idrogeologico		
REGIO DECRETO LEGGE 20 dicembre 1923, n.3267		
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)	Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" - Capo I Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" - articolo 20	
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126		
(Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.DL. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)		



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circuiti, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5</p>		
C.4 Vincolo idraulico		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115</p>		
<p>REGIO DECRETO 25 luglio 1984, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98</p>		
<p>REGIO DECRETO 8 maggio 1984, n. 348 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni idrauliche e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)</p>		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)</p>		
C.5 Aree naturali protette		
<p>LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)</p>	<p>Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per l' istituzione di parchi e riserve naturali regionali"</p>	
C.6 Siti della Rete Natura 2000		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)</p>		<p>D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e s.m.m.i. Guida metodologica per la valutazione di incidenza, Procedure e modalità operative"</p>
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)</p>		
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda</p>	<p>Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"</p>	<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 "Preso atto del parere n. 73 del 2 luglio 2012 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 38/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 20 giugno 2008, n. 4."</p>
D. NORMATIVA TECNICA		
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1966, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)</p>	<p>Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"</p>	
<p>REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344</p>		



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII</p>		
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica		
<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato I (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elementi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 inerente "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)</p>	<p>Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche"</p>	
<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)</p>		<p>Dalibrazione della Giunta Regionale n. 1572 del 10 settembre 2013 "Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 16/2006 e integrazioni D.G.R. n. 33/08/08)"</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985</p>		
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)</p>	<p>Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" - articolo 66</p>	
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III</p>		
<p>LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24</p>		
<p>LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Provvedimenti tecnici necessari a garantire l'accessibilità, l'autonomia e la vivibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)</p>	<p>Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche" - Capo II, articoli 6, 7 e 8 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articoli 11 e 11 bis</p>	



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)		
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)		
D.5 Sicurezza degli impianti		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ECONOMICCO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti tecnici civili))		
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quadro, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alla modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)		
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 256)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici civili (destinati ad uffici))		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2006, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)		



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circulari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adempimento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre ventiquattro posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1984, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)</p>		
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256</p>	<p>Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modificata alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 ter</p>	<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (circolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali."</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)</p>		
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)</p>	<p>Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modificata alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 13</p> <p>Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica."</p>	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</p>		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della modulistica DAL)</p>		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</p>		
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)</p>		



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
<p>LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)</p>	<p>Legge regionale 10 maggio 1995, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, della altezza e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"</p>	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)</p>		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)</p>		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4</p>		
D.10 Produzione di materiali da scavo		
<p>DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis</p>	<p>Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava</p>	<p>DECRETO del Dirigente Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04 dicembre 2013 Modifiche e integrazioni al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con aspetto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 206, comma 7.</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell' "abblazzazione della terra e rocce da scavo")</p>		
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)</p>		<p>DGR 13 giugno 2017, n. 854 Contrattazione PFAS : indicazioni per l'acquisto di allevatori nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano.</p>
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso		
	<p>Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"</p>	



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI		
E.1 Strutture commerciali		
	Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"	Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale"
E.2 Strutture ricettive		
	Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"	DGR 22 marzo 2017, n. 343 "Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014, Requisiti di classificazione degli alberghi. Devono per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017."
E.3 Strutture per l'agriturismo		
	Legge regionale 19 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"	
	Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo" in particolare articolo 5	DGR 05 agosto 2014, n. 1483 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35."
E.4 Impianti di distribuzione del carburante		
	Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"	DGR n. 4972/005 "Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti"
E.5 Sale cinematografiche		
	Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto"	
E.6 Scuole e servizi educativi		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)	Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"	
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3159 (Criteri di valutazione e collaudi dei requisiti acustici negli edifici scolastici)		



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circulari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
E.7 Associazioni di promozione sociale		
<p>LEGGE 7 DICEMBRE 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)</p>	<p>Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di rinvio e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" - articolo 43 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di rinvio e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" - articoli 1 e 2</p>	
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Adozione della direttiva 2004/04/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1986, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, in particolare articoli 28 e 30)</p> <p>REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004</p> <p>ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALLO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accorda ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")</p>	<p>Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"</p>	
E.9 Impianti sportivi		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005</p>	<p>Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) - art. 91</p>	
<p>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1579 (Norme CONI per l'atletica sportiva)</p>		
<p>DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 gennaio 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso balneato)</p>		
E.10 Strutture Termali		
	<p>Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Annullazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"</p>	



STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circoli, regolamenti, linee guida ed indicatori operative)
E.11 Strutture Sanitarie		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accreditamento) e l'articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)</p>	<p>Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"</p>	<p>DGR 16 gennaio 2007, n. 84 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accréditamento e della tipologia di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali.</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)</p>		
E.12 Strutture veterinarie		
	<p>Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"</p>	

